



Ministero dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO
LA MADDALENA

Ordinanza n. 21/2007

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di La Maddalena,

- VISTO:** Il Decreto 18 giugno 2004 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha indicato Il Corpo delle Capitanerie di Porto quale Autorità Competente per la Maritime Security;
- VISTA:** La Circolare prot. 82/039023/II, in data 22.06.2004, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Il Reparto – con la quale viene indicato il Capo del Compartimento Marittimo quale Autorità designata locale in materia di Maritime Security;
- VISTO:** L'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 196 "Attuazione della Direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale";
- VISTA:** La regola 19 del Capitolo V della Convenzione Solas 74 come emendata, resa esecutiva con Legge 23 maggio 1980, n. 313 pubblicata sul S.O. n. 2 alla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 12.07.1980;
- VISTO:** Il Regolamento (CE) 725/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 29.04.2004;
- VISTA:** La Circolare titolo: Sicurezza della Navigazione – Serie Generale, n. 59, in data 31.10.2005, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – 6°Reparto "Sicurezza della Navigazione" – Genova, avente per oggetto "Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 196 - Attuazione della Direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale";

RITENUTO NECESSARIO: disciplinare l'utilizzo del Sistema di Identificazione Automatica

(A.I.S. - Automatic Identification System) all'interno delle acque portuali, in ragione delle preminenti esigenze di sicurezza delle infrastrutture portuali;

VISTI: Gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione, l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione, nonché l'art. 25 comma 2 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 196, sopra citato;

ORDINA

Articolo 1 – Navi in arrivo

I Comandanti delle navi mercantili nazionali e straniere in arrivo nelle port facilities e nei porti ricadenti nella giurisdizione del Circondario Marittimo di La Maddalena che, in forza della Convenzione Solas'74 come emendata e del Decreto Legislativo 196/2005, sono dotate di un Sistema di Identificazione Automatica (A.I.S. – Automatic Identification System), dovranno disattivare tale sistema al termine delle operazioni di ormeggio, qualora la sosta dell'unità si protragga per un periodo di tempo superiore ai 30 minuti.

Articolo 2 – Navi in partenza

I Comandanti delle navi mercantili nazionali e straniere di cui al precedente articolo 1, in partenza dalle port facilities e dai porti ricadenti nella giurisdizione del Circondario Marittimo di La Maddalena, dovranno riattivare il Sistema di Identificazione Automatica (A.I.S. – Automatic Identification System) all'inizio delle operazioni di disormeggio in partenza, e comunque nel momento in cui la nave si trova nella condizione di "pronto in macchina".

Articolo 3 – Sanzioni

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 25 comma 2 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 196.

Articolo 4 – Obblighi ed Osservanza

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza

Articolo 5 – Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore a partire dalla data odierna.

La Maddalena, 23.05.2007

F.to **IL COMANDANTE**
C.F. (CP) Claudio Secondo DURANTE